

**L. 25 giugno 1940, n. 1066 <sup>(1)</sup>.**

**Disposizioni a favore dei cittadini italiani rimpatriali dall'estero <sup>(2)</sup>.**

-----  
<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto 1940, n. 188.

<sup>(2)</sup> Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 9 del [D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233](#) ed all'art. 365 del [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

---

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA. E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

-----

---

### **Articolo 1**

I cittadini italiani, residenti all'estero alla data del 1° gennaio 1939, che siano stati obbligati a rimpatriare a causa di contingenze politiche straordinarie dalla data suddetta o che rimpatrieranno per le stesse cause o che saranno richiamati nel Regno attraverso la Commissione rimpatri posteriormente all'emanazione della presente legge, i quali nel Paese estero di provenienza esercitavano legalmente una professione o erano in possesso dei titoli professionali o di studio necessari e sufficienti iter esercitarla, sono senz'altro iscritti negli albi, registri e simili delle corrispondenti professioni nel Regno, comprese le professioni e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Le domande degl'interessati devono essere trasmesse ai competenti Sindacati o alle altre autorità ed enti cui è affidata la tenuta dei detti albi, registri e simili, per il tramite del Ministero degli affari esteri, il quale deve munirle delle necessarie attestazioni circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

-----

---

### **Articolo 2**

È istituita in Roma a carico dell'Erario, presso il Ministero dell'educazione nazionale, una Commissione alla quale è deferito il giudizio sulle domande dei cittadini italiani rimpatriati, che:

*a)* abbiano regolarmente esercitato di fatto, nel Paese estero di provenienza, una attività professionale da almeno diciotto mesi alla data del loro rimpatrio, per il cui esercizio nel Paese estero non siano richiesti particolari titoli professionali o di studio;

*b)* oppure abbiano esercitato o abbiano titoli per esercitare nel Paese estero di provenienza una professione che non trovi perfetta corrispondenza con le diverse specie di attività professionale, riconosciute dall'ordinamento italiano.

La Commissione giudica con provvedimento definitivo se le domande di cui alle lettere *a)* e *b)* possano essere accolte, e nei casi di cui alla lettera *b)*, determina inoltre in quale albo professionale, registro o simili, l'interessato possa essere iscritto.

Le norme per la costituzione e il funzionamento della Commissione saranno stabilite con successivo Regio decreto.

-----

---

### **Articolo 3**

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti dell'albo dei giornalisti in base alla presente legge, gli interessati debbono dimostrare di avere esercitato tale professione in modo esclusivo e retribuito per almeno diciotto mesi consecutivi, computandosi a loro beneficio le frazioni di mese.

Coloro che non abbiano raggiunto tale periodo di esercizio professionale potranno essere iscritti nell'elenco dei praticanti fino al conseguimento dei diciotto mesi prescritti, computandosi l'attività effettivamente svolta nella loro residenza all'estero.

-----

---

### **Articolo 4**

L'iscrizione negli albi, registri e simili è inoltre subordinata al possesso dei requisiti morali e politici richiesti dalla legislazione italiana.

-----

---

### **Articolo 5**

Ai cittadini italiani, di cui all'art. 1 della presente legge, che abbiano conseguito gradi e abilitazioni nella marina mercantile, sia di coperta, sia di macchina, secondo la legislazione dello Stato da cui provengono, è applicabile il disposto degli articoli 63 del Codice per la marina mercantile e 181 del relativo regolamento.

Le attribuzioni del Consiglio dell'Ammiragliato indicato nel citato art. 63, sostituito dal Consiglio superiore della marina mercantile, sono devolute alla Commissione indicata nell'art. 2 della presente legge.

Per l'applicazione della presente legge si prescinde dalla disposizione dell'art. 182 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile.

-----

---

### **Articolo 6**

Le disposizioni della presente legge non applicano alle professioni di avvocato, di procuratore e di notaio.

-----

---

### **Articolo 7**

Sono esenti da tassa di bollo i documenti necessari ai fini della presente legge per la iscrizione negli albi o registri delle professioni o arti, a condizione che in essi sia espressamente indicato lo scopo esclusivo per il quale sono rilasciati.

-----